

Regolamento BYOD - *Bring Your Own Device*

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

L'AZIONE #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD (*Bring Your Own Device*)" prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole i propri dispositivi: "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (*Bring Your Own Device*), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato". È inoltre obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni a una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete.

L'utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi informatici e il riconoscimento e la gestione dei pericoli correlati all'uso di suddetti dispositivi e della Rete sono altresì obiettivi del **Curricolo digitale verticale** del nostro Istituto e del **Curricolo verticale di Cittadinanza**.

Pertanto, ai fini di offrire agli studenti opportunità innovative per incrementare la loro formazione, migliorare l'ambiente educativo e di apprendimento e perseguire gli obiettivi previsti, il nostro Istituto intende favorire l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana e garantendo al contempo la sicurezza degli allievi.

Ciò comporta la necessità di ridefinire con chiarezza le norme che regolano l'uso dei dispositivi informatici personali a scuola per fini didattici. Il presente regolamento apposito, denominato regolamento BYOD (*Bring Your Own Device Policy*), integra in tal senso il già presente Regolamento per l'utilizzo della strumentazione informatica e l'art. 10 del Regolamento di Istituto.

Art. 1. Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

Gli alunni possono usare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze solo nei seguenti casi:

- previa delibera del Collegio dei docenti valida fino a modifiche e integrazioni;
- previa delibera del Consiglio d'Istituto valida fino a modifiche e integrazioni;
- previa delibera del Consiglio di Classe/Interclasse che consente ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni.

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici.

Art. 2. Dispositivi ammessi e loro uso

1. È ammesso l'uso di computer portatili, tablet, smartphone, e-reader.
2. Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l'orario di lezione, nelle pause, negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc., se non con l'esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe.
3. Lo studente che ne fosse sprovvisto può utilizzare la dotazione di tablet della scuola.

4. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione; è consentito però l'uso di caricabatterie portatili.
5. **È vietato l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti.**
6. È vietato l'uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente; non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file senza il consenso del docente.
7. Non è consentito giocare al computer in rete o off line, se non come parte di una lezione.
8. **È vietato registrare o filmare le lezioni.**

Art. 3. Responsabilità individuale

1. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo; la scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse.
1. Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione del proprio nome e cognome.
2. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti.
3. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della scuola o di un compagno, dovrà risarcire il danno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare.
4. È responsabilità dell'allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività.
5. La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico in considerazione di particolari esigenze didattiche; l'utilizzo del dispositivo a scuola avverrà soltanto attraverso la connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto, con le modalità indicate dai docenti. Le password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria.
6. È vietato utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico; si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato d'ufficio alle forze dell'ordine. Alla denuncia d'ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata in causa.

Art. 4. Diritti di proprietà intellettuale

1. Nel rispetto delle normative sul copyright e sui diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è obbligatorio citare le fonti e le sorgenti facendo riferimento agli URL di provenienza attraverso il link intero.

2. Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del copyright ad esempio attraverso copie illegali di software, immagini, musica, giochi, film, ecc.: in ogni situazione, è obbligatorio richiedere il permesso degli autori delle informazioni e dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.
3. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e del copyleft.
4. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

Art. 5. Diritto di ispezione

L'uso dello smartphone non è consentito durante le ore di scuola. Tuttavia, le attività didattiche che prevedono la metodologia BYOD derogano da questo divieto. In quest'ultimo caso però, la Scuola, onde tutelare il discente, può chiedere di controllare che l'uso del dispositivo sia consono all'attività didattica per il quale è in uso.

1. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti, di accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo si ritenga necessario.
2. La scuola può chiedere di visionare i file e la cronologia effettuata durante le attività di BYOD se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate; ciò si riferisce anche, ma non solo, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle aree di pertinenza della scuola e che violano la privacy altrui o che siano configurabili come atti di bullismo/cyberbullismo.

Il Regolamento è approvato dal Collegio dei docenti in data 27/10/2020. **Delibera n.11 20/21.**

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2020 **Delibera n. 22 20/21**